Ordinanza del Presidente della Corte

del 20 maggio 1959

Lingua processuale : l'italiano

CAUSA N° 21-59 R

Nel procedimento (*) promosso dal

GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

rappresentato dal prof. Riccardo Monaco, Capo del Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri (agente designato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto C.E.C.A. della Corte di Giustizia),

assistito dall'avv. Pietro Peronaci, sostituto avvocato generale dello Stato,

con domicilio eletto presso l'Ambasciata d'Italia in Lussemburgo,

parte ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, prof. avv. Giulio Pasetti,

assistito dall'avv. Mario Berri, consulente giuridico dell'Alta Autorità,

con domicilio eletto nei suoi uffici, place de Metz 2, Lussemburgo,

parte resistente,

Ordinanza presidenziale

Ritenuto che :

con ricorso depositato nella Cancelleria della Corte il 4 aprile 1959, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione 18-59 del 18 febbraio 1959, relativa alla pubblicazione o comunicazione all'Alta Autorità dei listini, prezzi e condizioni di tariffa di qualsiasi

(*) La causa n. 21-59 R si riferisce alla Causa 20-59.

genere, applicati ai trasporti su strada, per conto terzi, di carbone e di acciaio nell'ambito della Comunità;

alla stessa data il ricorrente ha altresì proposto una domanda nella quale conclude che piaccia alla Corte :

« sospendere l'esecuzione della decisione impugnata sino alla pronunzia definitiva della Corte sul ricorso principale proposto dal Governo italiano »;

la convenuta non ha ancora depositato il controricorso ma ha presentato il 15 aprile 1959 in merito alla domanda di sospensione, le proprie osservazioni concludendo che piaccia alla Corte :

« respingere la istanza proposta dal Governo italiano con atto depositato il 4 aprile 1959, diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione 18-59 dell'Alta Autorità »;

Il ricorrente pur affermando che la decisione 18-59 ha fissato al 30 giugno 1959 il termine entro il quale il Governo italiano deve adempiere agli obblighi che la decisione gli impone, deduce a sostegno della domanda di sospensione sopratutto i seguenti argomenti :

1°) se il ricorrente si trovasse nella necessità di non uniformarsi alla decisione impugnata, l'Alta Autorità potrebbe applicare le sanzioni previste dall'art. 88;

2°) quale che possa essere la decisione della Corte di Giustizia in merito al ricorso principale — che essa annulli o meno la decisione impugnata — essa non potrà riparare nè evitare il grave danno nel frattempo arrecato al Governo italiano ed all'economia italiana.

Nelle citate osservazioni, la resistente rileva che l'applicazione delle sanzioni in parola, come pure la procedura stabilita nell'ultimo comma dell'art. 88, sono subordinati al rigetto del ricorso e che di conseguenza l'Alta Autorità non potrà in alcun caso applicare le ripetute sanzioni prima che la Corte si sia pronunciata definitivamente sul ricorso principale.

La resistente afferma in subordine che l'applicazione da parte del Governo italiano della decisione impugnata non potrebbe provocare alcun danno irreparabile.

le parti, debitamente citate, sono comparse il 20 maggio 1959 avanti il Presidente della Corte ed hanno presentato le loro osservazioni orali, mantenendo ferme le conclusioni in precedenza formulate;

IN DIRITTO

L'art. 88 del Trattato C.E.C.A., sul quale si basa il provvedimento impugnato dal ricorrente in via principale, attribuisce all'Alta Autorità unicamente il potere di constatare che uno Stato è venuto meno ad uno degli obblighi che gl'incombono in forza del Trattato e di assegnare allo Stato stesso un termine per provvedere all'adempimento della sua obbligazione.

A norma del 3° comma dell'articolo citato l'Alta Autorità potrebbe imporre sanzioni a carico del Governo italiano, a causa dell'eventuale inadempimento dei suoi obblighi, soltanto dopo che il ricorso sia stato respinto dalla Corte.

In tali circostanze, la sospensione prevista all'art. 39 del Trattato non trova applicazione nella specie, poichè risulta dalla formulazione stessa di detta norma che essa riguarda unicamente la sospensione di atti di esecuzione promananti dall'Alta Autorità o, eventualmente, da terzi, riguardanti l'interessato.

Il ricorrente ha pure dedotto che l'Alta Autorità, dopo l'eventuale rigetto del ricorso principale, potrebbe adottare nei suoi confronti sanzioni con effetto retroattivo e che la domanda di sospensione sarebbe perciò pertinente.

Tale timore sembra tuttavia infondato, in quanto la retroattività delle sanzioni previste all'art. 88 è esclusa dalla loro stessa natura.

La domanda di sospensione va pertanto respinta.

Per questi motivi,

Visti l'art. 39 del Trattato istitutivo della C.E.C.A., l'art. 33 dello Statuto della Corte di Giustizia C.E.C.A. e gli artt. 83, 84, 85 ed 86 del Regolamento di Procedura.

Il Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

così provvede :

1. la domanda è respinta,

2. è riservato alla pronuncia definitiva ogni provvedimento sulle spese.

Lussemburgo, 20 maggio 1959.

Il Cancelliere
A. VAN HOUTTE

Il Presidente
A. M. DONNER